

COMUNE DI CASSACCO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

INDICE

**TITOLO I
NORME GENERALI**

- Art.1 Assunzione del servizio
- Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio
- Art. 5 - Frequenza e orario del servizio
- Art. 6 - Doveri del personale
- Art. 7 - Tipologia della raccolta
- Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate
- Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi
- Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private
- Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata
- Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali
- Art. 13 Rifiuti abbandonati
- Art. 14 Pulizia dei mercati
- Art. 15 Manifestazioni pubbliche
- Art. 16 Rifiuti speciali
- Art. 17 Controlli e vigilanza
- Art. 18 Onerosità del servizio
- Art. 19 Norma di rinvio
- Art. 20 Norme di attuazione

**TITOLO II
ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

- Articolo 21 – Criteri di assimilazione
- Articolo 22 - Esclusione

Articolo 23 – Assimilazione per qualità e quantità
Articolo 24 - Norme comuni

TITOLO III
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 25 Sistema di raccolta
Art. 26 Centri di raccolta

TITOLO IV
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 27 Disciplina del compostaggio domestico

TITOLO V
SANZIONI

Art. 28 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
Art. 29 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Pubblicità del Regolamento e degli atti
Art. 31 Entrata in vigore del Regolamento

Comune di CASSACCO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

PARTE GENERALE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Assunzione del servizio

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali il Comune di **CASSACCO** effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni **come definiti dal D.P.R. 254/2003**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3 - Gestione del servizio

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del **precedente** comma.

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.

Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5 - Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

Art. 6 - Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 7 - Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- c) l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani.

Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3 il gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitolati le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Fatte salve le pertinenze stradali, qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.

La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta

all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo del conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore.

Art. 13 Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore o con propri autonomi mezzi, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

Le batterie al piombo rinvenute in stato di abbandono saranno raccolte e poste all'interno di appositi contenitori omologati ai sensi delle disposizioni vigenti e quindi avviate al recupero tramite impresa convenzionata con il Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti Piombosi (COBAT).

La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti cemento amianto o altre sostanze pericolose o non assimilabili dovrà avvenire tramite ditta specializzata nel rispetto delle vigenti normative.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 14 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 15 Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

Il Comune si impegna a promuovere nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale biodegradabile anche attraverso la modulazione dello strumento tariffario.

A decorrere dal 1 gennaio 2008 nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni o da esse finanziate sul territorio comunale sarà previsto l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale non biodegradabile.

Art. 16 Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Art. 17 Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 18 Onerosità del servizio

Fino all'esecutività di una gestione che porti all'applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 con l'applicazione della Tariffa di Ig iene Ambientale, quale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'attuale copertura dei costi del servizio è determinata secondo le modalità di applicazione della TARSU e riscossa direttamente.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme **od altre disposizioni** contenute nelle leggi nazionali, **regionali** e/o provinciali in materia.

Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani* ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

Art. 20 Norme di attuazione

Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con apposita deliberazione giunta

TITOLO II

ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Articolo 21 – Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - 5.1. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5.2. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - 5.3. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 22 – Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - *rifiuti da attività agricole;*
 - *rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;*
 - *rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 150;*
 - *i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq 2.500*
 - *rifiuti da lavorazioni industriali;*
 - *rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
 - *i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;*

- *i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;*
- *il combustibile derivato dai rifiuti;*
- *i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;*

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
- I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.

Articolo 23 – Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio quantitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER DESCRIZIONE RIFIUTO DESTINO LIMITI QUANTITATIVI

15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone recupero 100 t/a
- 15 01 02 imballaggi in plastica recupero 25 t/a
- 15 01 03 imballaggi in legno recupero 25 t/a
- 15 01 04 imballaggi metallici recupero 10 t/a
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti recupero 25 t/a
- 15 01 07 imballaggi in vetro recupero 50 t/a

20 Rifiuti urbani

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone recupero 60 t/a
- 20 01 02 Vetro recupero 1 t/a
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. "Organico umido") recupero 50 t/a
- 20 01 25 oli e grassi commestibili recupero 0,5 t/a
- 20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 recupero 50 t/a
- 20 01 39 Plastica recupero 20 t/a
- 20 01 40 Metallo recupero 100 t/a

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili (cd. "Verde") recupero 25 t/a

20 03 Altri rifiuti urbani

12 t/a per le utenze economiche 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati (cd. "Secco residuo") smaltimento 25 t/a per le comunità (caserme – case di riposo –etc) 20 03 07 rifiuti ingombranti smaltimento 5 t/a.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) "devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;

b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:

- vimini, sughero, legno e paglia;
- tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

c) nastri abrasivi;

d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

e) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

f) cavi e materiale elettrico;

g) scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura);

h) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

i) residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali e nei sfioratori della rete fognaria comunale (mondiglia – vaglio).

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Articolo 24 - Norme comuni

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 25 Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di **CASSACCO** si articola sui seguenti strumenti operativi:

1. raccolta presso i contenitori posti sul territorio comunale delle principali tipologie di rifiuti urbani in giornate ed orari prestabiliti.
2. Le tipologie di raccolte poste sul territorio comunale attraverso cassonetti stradali sono :
 - i. raccolte differenziate di Carta
 - ii. raccolta differenziata di Plastica
 - iii. raccolta differenziata di Vetro e alluminio
3. potranno esser attivate ulteriori forme di raccolta differenziata ove sistemi e modi di conferimento lo consentano (es. Organico – Pannolini ecc.);
4. conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso i Centri di Raccolta comunale durante l'orario di apertura come stabilito da apposita convenzione con l'ente gestore.
5. raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti.
6. raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 26 Centri di raccolta

I centri di raccolta comunali, sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti e la conformità tipologica del rifiuto alle categorie ammesse per ogni Centro di Raccolta.

Presso il Centro di Raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile.

Il Centro di Raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta dislocati sul territorio comunale attraverso gli appositi contenitori. Ciascun conferimento non deve superare il limite quantitativo di 200 Kg o volumetrico di 3 mc.

Le utenze domestiche possono conferire opportunamente differenziate, se istituite dall'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Ente Gestore, e nel rispetto delle modalità di cui al specifico Regolamento per la Gestione dei Centri di Raccolta, le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

a) Rifiuti urbani non pericolosi

1. rifiuti ingombranti
2. materiali in vetro
3. legno
4. imballaggi in plastica
5. imballaggi e materiali in metallo
6. carta e cartone
7. inerti (max 0,50 q.li per singolo conferimento)
8. indumenti smessi
9. pneumatici (max 4 per singolo conferimento)
10. scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione di aree a verde private

b) Rifiuti urbani pericolosi

11. batterie e pile
12. accumulatori al Pb
13. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
14. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
15. lampade a scarica, neon e tubi catodici
16. cartucce esauste di toner
17. olii e grassi vegetali e animali residui di cottura
18. olii minerali esausti
19. frigoriferi e frigocongelatori
20. televisori
21. componenti elettronici
22. elettrodomestici in disuso

I cittadini sono autorizzati a conferire presso il Centro di Raccolta i rifiuti, di cui al precedente elenco, esclusivamente se prodotti in ambito domestico.

I rifiuti devono essere conferiti in modo separato, differenziati per le singole frazioni che il Centro di Raccolta è in grado di ricevere.

Qualora un rifiuto sia costituito da più parti ulteriormente differenziabili, l'utente è tenuto a suddividere le varie frazioni di rifiuto prima del conferimento in piattaforma.

L'accesso al Centro di Raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo **di un numero controllabile di utenti**.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.

E' ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata Carta a cartone, Imballaggi in plastica + Lattine e Vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso il Centro stesso ovvero la possibilità di istituire forme di raccolta così come previsto **dall'art.4 dell'Allegato 1 al D.M. 08/04/2008**, fatte salve le modalità di deposito previste **dall'art. 5 dell'Allegato 1 al D.M. predetto**.

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 27 Disciplina del compostaggio domestico sul proprio fondo

Saranno incentivate forme di compostaggio domestico relative allo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti urbani di produzione familiare;
il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani di produzione familiare è consentito nelle seguenti forme:

1. Concimaie ove già esistenti;
2. Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo abbia le seguenti caratteristiche indicative:
 - larghezza massima della base: metri 2;
 - altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
 - lunghezza minima a regime: metri 2;
 - sezione triangolare o trapezoidale.
3. Compostaggio in compostiera, laddove la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
 - deve essere posizionata all'aperto ed a contatto con il suolo nudo;
 - deve disporre di aperture che consentano l'aerazione del materiale;
 - deve essere munita di copertura o coperchio;
 - deve consentire le operazioni di rivoltamento.
4. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile;
 - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell' area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
 - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e) deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
 - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
 - g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.

Chiunque dimostri l'effettivo utilizzo di sistemi di compostaggio domestico potrà beneficiare della riduzione dell'imposta nelle forme previste dal regolamento di applicazione della T.A.R.S.U.

TITOLO V SANZIONI

Art. 28 Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 105,00 a € 620,00** Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00.- a € 155,00.-**. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 29 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, (ad esempio: conferimento non differenziato; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), **da € 30,00 a € 180,00**
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso i Centri di Raccolta comunali, (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), **da € 30,00 a € 180,00**
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da € 30,00 a € 180,00**
- d) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, **da € 25,00 a € 150,00**
- e) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, **da € 25,00 a € 155,00**
- f) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: **da € 50,00 a € 300,00** se non pericolosi e **da € 100,00 a € 600,00** nel caso di rifiuti pericolosi;

- g) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, **da € 15,00 a € 60,00**
- h) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, **da € 25,00 a € 155,00**
- i) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, **da € 30,00 a € 180,00**
- j) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, **da € 100,00 a € 600,00**
- k) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, **da € 25,00 a € 155,00**
- l) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, **da € 25,00 a € 155,00**
- m) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati **da € 100,00 a € 600,00**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Pubblicità del Regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

Il precedente Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti è abrogato.-

=====

REGOLAMENTO

ADOTTATO CON CC. 52 DEL 27/10/2008

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 29/10/2008 AL 13/11/2008 CRONOLOGICO
N. 214.**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:

**VISTO quanto sopra, DICHIARA CHE IL REGOLAMENTO E' DIVENUTO ESECUTIVO
CON DECORRENZA 14/11/2008.**

DALLA SEDE MUNICIPALE, Lì 14/11/2008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Ugo CASTENETTO**

=====